

STRETTAMENTE RISERVATA E CONFIDENZIALEBozza di lavoroVERBALE DI ACCORDOPARTI:

- SOCIETA' ILVA
- AM INVESTCO
- OOSS/RSU
- [MISE/MINISTERO LAVORO]
- [SOCIETA' PER CORNIGLIANO]
- [ALTRI?]

Premesso che

- Con decreto del MISE in data 21 gennaio 2015, Ilva S.p.A. ("Ilva") è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al D.L. 347/2003 e ne sono stati nominati Commissari Straordinari l'avv. Corrado Carrubba, il dott. Piero Gnudi e il prof. Enrico Laghi.
- Con sentenza in data 28/30 gennaio 2015 il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza di Ilva ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 347/2003; con decreti del MISE in data 20 febbraio 2015 e 17 marzo 2015 sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria anche le società – appartenenti al medesimo gruppo societario di Ilva – Ilvaform S.p.A., Taranto Energia S.r.l. ed Ilva Servizi Marittimi S.p.A. (che, unitamente ad Ilva, sono definite le "**Società ILVA**"), oltre alle società francesi Tillet S.a.s. e Socova S.a.s. (che, unitamente alle Società ILVA, sono definite le "**Società**"), con nomina dei medesimi Commissari Straordinari di cui sopra.
- Tali società sono state dichiarate insolventi, ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 347/2003, con sentenze del Tribunale di Milano in data 5 marzo 2015 e 21 aprile 2015.
- Con decreto del 4 gennaio 2016 il MISE ha autorizzato l'esecuzione del programma dell'amministrazione straordinaria delle Società in A.S., predisposto dai Commissari Straordinari ai sensi dell'art. 4 del D.L. 347/2003 e degli art. 54 e ss. D.Lgs. 270/1999, che prevede la cessione delle aziende ai sensi dell'art. 27, comma 2, del medesimo D.Lgs. 270/1999.
- L'art. 1, comma 2, del D.L. 191/2015 prevede che entro il 30 giugno 2016 i commissari del Gruppo Ilva in amministrazione straordinaria espletino, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione, le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali individuati nel programma commissariale ai sensi ed in osservanza delle modalità di cui all'articolo 4, comma 4-quater del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, assicurando la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del o dei soggetti aggiudicatari.
- Allo scopo di dare attuazione a tale disposizione normativa, in data 5 gennaio 2016 i Commissari Straordinari delle Società hanno pubblicato, su primari quotidiani nazionali ed esteri, nonché sul sito web delle medesime Società, un avviso recante "*Invito a manifestare interesse in relazione all'operazione di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e ad altre società del medesimo gruppo*".

STRETTAMENTE RISERVATA E CONFIDENZIALEBozza di lavoro

- In data 4 febbraio 2016 e 10 febbraio 2016 ArcelorMittal S.A. e Marcegaglia Carbon Steel S.p.A., soci diretti ed indiretti di AM InvestCo Italy S.r.l. ("**AM InvestCo**"), hanno presentato le rispettive manifestazioni di interesse nei termini e alle condizioni previsti dall'avviso dei Commissari Straordinari.
- In data 6 marzo 2017 - successivamente alla presentazione, da parte di AM InvestCo, in data 30 giugno 2016, di offerta non vincolante in relazione all'operazione - AM InvestCo ha presentato un'offerta vincolante.
- I Commissari Straordinari - vista anche la relazione sulla compatibilità con i criteri di mercato delle offerte ricevute, predisposta dall'esperto indipendente nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 4-*quater* del D.L. 347/2003, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1, comma 8 del D.L. 191/2015 - hanno individuato nell'offerta di AM InvestCo quella più conveniente in applicazione dei criteri di valutazione indicati nella procedura.
- Con provvedimento del 5 giugno 2017 il MISE - visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza - ha autorizzato a tutti i fini di legge i Commissari Straordinari ad accettare l'offerta di AM InvestCo ed al compimento di tutti gli atti conseguenti e connessi.
- In data 28 giugno 2017 le Società e AM InvestCo hanno stipulato un contratto (il "**Contratto**") avente ad oggetto (a) l'affitto, con obbligo di acquisto, dei rami d'azienda facenti capo alle Società, per come individuati nel Contratto (l'"**Affitto**"), subordinatamente e condizionatamente al soddisfacimento di talune condizioni ivi inclusi, *inter alia*, l'espletamento della procedura sindacale ex art. 47, legge 428/90 e la conclusione della stessa con un accordo sindacale di contenuto coerente, tra l'altro, con il piano industriale di AM InvestCo con durata fino al 31 dicembre 2024 (il "**Piano Industriale**") e con i presupposti ed obiettivi dello stesso; e (b) l'acquisto dei summenzionati rami subordinatamente e condizionatamente al soddisfacimento di talune condizioni entro la data prevista per l'attuazione dell'ultimo, in ordine di tempo, degli interventi e delle misure previsti dal piano recante la descrizione analitica delle attività e misure di tutela ambientale e sanitaria che AM InvestCo intende eseguire in attuazione del Piano di tutela ambientale e sanitaria approvato con D.P.C.M. del 14 marzo 2014, come successivamente modificato (il "**Piano Ambientale**") (complessivamente l'"**Operazione**").
- L'Affitto avrà termine alla data prevista dal D.P.C.M. del 29 settembre 2017 emesso ai sensi dell'art. 1, comma 8.1 del D.L. 191/2015 per l'attuazione dell'ultimo, in ordine di tempo, degli interventi e delle misure previsti dal Piano Ambientale ("**Data di Scadenza**").
- Qualora nelle more si avverino le condizioni concordate in Contratto, AM InvestCo sarà tenuta ad acquistare i rami d'azienda; in caso contrario, ovvero qualora tali condizioni non si avverino, i rami d'azienda saranno retrocessi alle Società alla Data di Scadenza, unitamente a tutti i dipendenti agli stessi addetti.
- *[Ai sensi del Contratto, come modificato con Accordo di Modifica del [*] (l'"**Accordo di Modifica**"), AM InvestCo ha il diritto di designare, ai sensi dell'articolo 1401 cod. civ., una o più società da essa controllate affinché, tra l'altro, prendano in affitto, in luogo di AM InvestCo, uno o più rami d'azienda].*
- Le Società ILVA concederanno in affitto ad AM InvestCo, ovvero alle società designate da AM InvestCo, i rami di azienda relativi ai seguenti stabilimenti:
 - o Ilva: Milano, Genova, Novi ligure, Racconigi, Taranto, Marghera, Legnaro, Paderno Dugnano;
 - o Ilvaform: Salerno;

STRETTAMENTE RISERVATA E CONFIDENZIALE**Bozza di lavoro**

- o Taranto Energia: Taranto;
 - o Ilva Servizi Marittimi: Genova, Taranto.
- Con comunicazione congiunta del 6 ottobre 2017 (la "**Comunicazione**"), le Società ILVA ed AM InvestCo hanno avviato la procedura di consultazione sindacale ai sensi dell'art. 47, legge 428/90, art. 63, D. Lgs. 270/1999 e art. 5, comma 2-ter, D. L. 347/2003, come successivamente modificati.
 - Con convocazione del [•], le Parti si sono incontrate presso il MISE per [•], nelle date [•], ed anche nell'odierno incontro [•].
 - Nel corso degli incontri, AM InvestCo ha illustrato alle RR.SS.UU. e alle OO.SS. le linee guida relative al Piano Industriale e Piano Ambientale, nonché ulteriori chiarimenti ed informazioni ad istanza di parte, rispetto a quanto già indicato nella Comunicazione, utili alla disamina dei diversi profili dell'Operazione. Inoltre, nel corso degli incontri predetti, ed ancora nell'odierno incontro, con le RR.SS.UU. e le OO.SS. sono stati ampiamente discussi i diversi profili afferenti il piano occupazionale esposto da AM InvestCo nella Comunicazione, con il comune intento di ricercare - nel rispetto del principio di discontinuità che governa l'Operazione - idonee soluzioni per l'intero personale delle Società ILVA che siano, al contempo, sostenibili e compatibili con il Piano Industriale di AM InvestCo.
 - Le RR.SS.UU. e le OO.SS. confermano di aver ricevuto esaustiva informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, legge 428/90.

Tutto ciò premesso e considerato

le Parti, dopo ampia discussione, all'esito della procedura esperita ai sensi del combinato disposto dell'art. 47, legge 428/90, art. 63, D. Lgs. 270/1999 e art. 5, comma 2-ter, D. L. 347/2003, e successive modifiche ed integrazioni, concordano quanto segue.

I. PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo (l'"**Accordo**").

II. PIANO OCCUPAZIONALE ARCELORMITTAL**A. Assunzione presso le Affiliate**

1. Al fine di dare esecuzione all'Operazione, AM InvestCo ha costituito le seguenti società (le "**Affiliate**"), le quali prenderanno in affitto i complessi aziendali delle Società ILVA ovvero svolgeranno attività ad essi funzionali:

- ArcelorMittal Italia S.p.A.
- ArcelorMittal Italy Tubular S.r.l.
- ArcelorMittal Italy Maritime Services S.r.l.
- ArcelorMittal Italy Energy S.r.l.

Nel nuovo assetto organizzativo delineato da AM InvestCo, le summenzionate società prenderanno in affitto, rispettivamente, i rami d'azienda Ilva, Ilvaform, Ilva Servizi Marittimi e Taranto Energia. Si prevede, tuttavia, con riferimento ad attività e rapporti giuridici relativi al settore commerciale (attività di vendita prodotti finiti presso la sede di Milano) facenti capo al ramo d'azienda Ilva che, successivamente alla data di efficacia del Contratto, dette attività e rapporti potranno essere trasferiti da ArcelorMittal Italia S.p.A. ad ArcelorMittal Italy Services S.r.l., ulteriore società costituita da AM InvestCo, secondo forme contrattuali da definirsi, in ogni caso nel rispetto delle procedure di legge applicabili.

STRETTAMENTE RISERVATA E CONFIDENZIALEBozza di lavoro

Le Parti prendono atto che l'assunzione dei dipendenti delle Società ILVA in esecuzione del Contratto e del presente Accordo, verrà effettuata direttamente dall'Affiliata che prenderà in affitto il relativo complesso aziendale o un suo ramo, ovvero che sarà dedicata allo svolgimento delle summenzionate attività funzionali.

2. Alla condizione che si perfezioni l'Operazione nei termini ed alle condizioni di cui al Contratto, come modificato dall'Accordo di Modifica, verrà formulata una proposta di assunzione a tempo indeterminato presso le Affiliate, ai termini e condizioni di cui al presente Accordo (secondo il modello allegato come Allegato 1), ad un numero complessivo di **10.300 (diecimilatrecento/00)** lavoratori che siano alle dipendenze delle Società ILVA già alla data di sottoscrizione del Contratto, in linea con la ripartizione di cui all'Allegato 2, di cui (i) 10.100 entro il 31 dicembre 2018, e (i) 200 entro il 31 dicembre 2021.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, tenuto conto dell'esito della presente procedura e di quanto convenuto nel presente Accordo, quanto dichiarato da AM InvestCo in sede di Comunicazione ex art. 47, legge 428/90, con riferimento al numero dei lavoratori da selezionare in relazione ai loro attuali datori di lavoro, sito/sede di lavoro ed inquadramento, deve intendersi integralmente superato dal presente Accordo.

3. AM InvestCo e/o le Affiliate individueranno i lavoratori cui formulare la proposta di assunzione secondo le esigenze tecniche, organizzative e produttive coerentemente con il Piano Industriale, come dettagliato nell'Allegato 3.

4. I lavoratori che (x) abbiano ricevuto una proposta di assunzione presso le Affiliate e (y) abbiano manifestato l'intenzione di accettare detta proposta (i "Dipendenti") saranno assunti *ex novo* - rispetto al rapporto di lavoro con le Società ILVA e, dunque, con instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con l'Affiliata, ai sensi dell'art. 5, comma 2-ter, D.L. 347/2003 - entro la scadenza del periodo di 3 (tre) mesi decorrenti dalla data di efficacia del Contratto (il "Periodo Transitorio"). L'assunzione avverrà condizionatamente alla: (a) cessazione del rapporto di lavoro attualmente in essere tra le Società ILVA ed i Dipendenti; e (b) alla sottoscrizione di verbale di conciliazione dismissivo di ogni rivendicazione azionabile in relazione ai rapporti di lavoro intercorsi e/o di nuova costituzione, ex art. 2113, comma 4, Cod. Civ. e art. 411 Cod. Proc. Civ., da parte dei Dipendenti, assistiti dalle OO.SS. firmatarie del presente Accordo, nella sede che sarà scelta congiuntamente dalle Parti, secondo il modello allegato al presente Accordo come Allegato 4.

Le Società ILVA manterranno l'integrale ed esclusiva responsabilità per ogni e qualsiasi spettanza, credito, onere o pretesa afferenti il rapporto di lavoro dei Dipendenti con le Società ILVA successivamente all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e sino alla data di cessazione di detto rapporto (ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi credito, onere o pretesa relativi al pagamento del trattamento di fine rapporto, ferie, ratei ed ogni altra spettanza finale). Rimane ferma l'integrale ed esclusiva responsabilità a carico dello stato passivo di ogni posizione suscettibile di insinuazione al passivo nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria delle Società ILVA.

5. Anche considerate le complessità e le tempistiche sottese all'Operazione, le Parti convengono, quale strumento di sostegno ed esecuzione dell'Accordo, che le Società ILVA, in attuazione dell'interesse delle predette Società ILVA a favorire l'assunzione dei Dipendenti da parte delle Affiliate e ad accelerare, per l'effetto, l'allineamento dell'organico delle Società ILVA alle esigenze delle attività che residuano in capo ad esse distaccanti, potranno procedere al distacco, per arco temporale non eccedente n. 6 (sei) mesi, di un numero di personale pari all'impegno occupazionale assunto da AM InvestCo con la presente intesa. L'intesa interviene, anche ai sensi dell'art. 8, del n. DL 148/1993, conv. in L. n. 236/1993, al fine di contenere potenziali esuberanti e favorire soluzioni occupazionali presso AM InvestCo e le Affiliate, che si faranno carico del rimborso degli oneri dei distacchi.

STRETTAMENTE RISERVATA E CONFIDENZIALE**Bozza di lavoro**

6. I lavoratori che, avendo ricevuto una proposta di assunzione presso le Affiliate, decidano di non accettarla, non saranno destinatari di ulteriore proposta di assunzione da parte di AM InvestCo e delle Affiliate. A fronte della non accettazione di proposte di assunzione presso le Affiliate, durante il Periodo Transitorio verranno formulate proposte di assunzione, per un numero corrispondente alle proposte di assunzione rifiutate, ad altri lavoratori che siano alle dipendenze delle Società ILVA già alla data di sottoscrizione del Contratto, con qualifica e profilo professionale coerenti rispetto alla qualifica ed al profilo professionale richiesti.

7. Resta inteso che nel caso in cui il rapporto di lavoro di un Dipendente assunto da una Affiliata venga a cessare, per qualsivoglia ragione, non sussisterà alcun obbligo a carico di AM InvestCo e/o delle Affiliate di sostituire il Dipendente cessato con un lavoratore alle dipendenze di Società ILVA.

B. Condizioni contrattuali applicabili ai Dipendenti

1. Ai rapporti di lavoro dei Dipendenti saranno applicati i seguenti CCNL:

- CCNL per l'industria metalmeccanica privata ed installazione impianti, con riferimento ai Dipendenti assunti da Arcelormittal Italia S.p.A., Arcelormittal Italy Tubular S.r.l.;
- CCNL Elettrici, con riferimento ai Dipendenti assunti da Arcelormittal Italy Energy S.r.l.;
- CCNL attualmente applicati da Ilva Servizi Marittimi in AS, con riferimento ai Dipendenti assunti da Arcelormittal Italy Maritime Services S.r.l.;
- CCNL Dirigenti Aziende Produttrici di Beni e Servizi, con riferimento ai Dipendenti assunti con inquadramento dirigenziale.

2. Quale condizione di miglior favore, sarà riconosciuta convenzionalmente ai Dipendenti, con esclusione dei dirigenti, ai soli fini dell'applicazione dell'istituto contrattuale degli aumenti periodici di anzianità, l'anzianità di lavoro maturata alla data di cessazione del rapporto di lavoro con le Società ILVA, e pertanto saranno attribuiti gli aumenti periodici maturati a tale data. Sempre ai medesimi esclusivi fini, la corrispondente anzianità, convenzionalmente riconosciuta, si sommerà a quella che sarà conseguita successivamente all'assunzione presso le Affiliate per il calcolo degli aumenti di anzianità residui eventualmente spettanti ai sensi del CCNL applicabile.

3. Sarà applicato ai Dipendenti, con esclusione dei dirigenti, il trattamento economico di cui **all'Allegato 5**. Le Parti convengono che l'Allegato 5 è esaustivo di tutti gli elementi costitutivi del trattamento che sarà applicato ai Dipendenti.

4. A decorrere dal 2019, ai Dipendenti per i quali trovano attualmente applicazione gli emolumenti denominati PRE, PRO e Premio di Produzione, troverà applicazione un premio (il "Premio"), erogato in 12 mensilità, secondo quanto previsto al punto B. dell'**Allegato 5**.

5. Nel corso dell'anno 2019 sarà avviata la negoziazione di un nuovo premio di risultato ("PdR") - che sarà applicabile ai Dipendenti attualmente destinatari di un premio di risultato nell'ambito del loro rapporto di lavoro con Società ILVA - la cui disciplina entrerà in vigore a partire dall'anno 2020, basato sui seguenti principi:

- il PdR verrà corrisposto solo se, nell'anno di riferimento, l'utile netto a livello consolidato AM InvestCo sarà positivo;
- i fattori variabili di riferimento comprenderanno: redditività, produttività, qualità, sicurezza e attenzione al cliente.

Nel caso in cui, in relazione all'anno 2020, l'utile netto a livello consolidato AM InvestCo sarà positivo, il PdR per l'anno 2020 sarà erogato nel 2021.

STRETTAMENTE RISERVATA E CONFIDENZIALE**Bozza di lavoro**

6. Non vi sarà erogazione della quota di Premio e di PdR relativa al mese in cui si sia verificata violazione delle norme e procedure dettate dalle intese sulla Salvaguardia Impianti (come di seguito indicate) nell'area dove si sia determinata detta violazione.

7. Le Parti convengono che gli importi del Premio e del PdR devono ritenersi comprensivi di ogni incidenza sul TFR e su tutti gli altri istituti di legge e di contratto, senza eccezione alcuna. Pertanto, gli importi del Premio e del PdR, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2120 Cod. Civ., saranno espressamente esclusi dal calcolo del TFR e di ogni altro istituto legale e contrattuale.

8. Tenuto conto del comune interesse a garantire, a partire dalla data di efficacia del Contratto, la salvaguardia degli impianti e l'incolumità del personale ad esso addetto e, al contempo, l'esercizio delle prerogative sindacali, le Parti concordano che - senza pregiudizio per il principio di discontinuità - le intese attualmente in essere presso le Società ILVA per le parti disciplinanti accordi sulla "Salvaguardia Impianti" si considerano recepite, ed applicabili, ai rapporti di lavoro tra le Affiliate ed il relativo personale.

Fermo restando quanto recepito ai sensi della disposizione che precede, e fermo restando che il trattamento economico applicabile di Dipendenti è definito in maniera onnicomprensiva nell'Allegato 5, si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2019 le Parti avvieranno un confronto sulle materie che sono oggetto di contrattazione collettiva aziendale. Qualora, al termine del 2019, non fossero raggiunte specifiche intese relative ai temi oggetto del confronto di cui sopra, le Parti riacquisteranno le rispettive prerogative contrattuali.

C. Ulteriori disposizioni

1. Successivamente al perfezionamento dell'Operazione, le Affiliate potranno avviare processi di riorganizzazione, ed avvalersi di ogni strumento di gestione del personale previsto dalla legislazione vigente.

III. OPPORTUNITA' E MISURE PER GLI ALTRI LAVORATORI – IMPEGNI DELLE SOCIETA' ILVA

1. Le Società ILVA manterranno l'integrale ed esclusiva titolarità e responsabilità in relazione ai rapporti di lavoro di tutti i lavoratori che non abbiano perfezionato un nuovo contratto di lavoro con AM InvestCo e/o le Affiliate (gli "Altri Lavoratori").

2. **Opportunità e misure messe in campo dalle Società ILVA** - Le Società ILVA, fatte salve le proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive, e tenuto conto anche delle esigenze dell'Affittuario, e delle Affiliate dell'Affittuario, alla gestione dei Rami d'Azienda concessi in affitto, faranno ricorso allo strumento della procedura *ex lege* 223/91 e s.m.i. che verrà definita con i criteri della non opposizione e/o del raggiungimento dei requisiti pensionistici. Dette procedure - che saranno avviate dalle Società ILVA con immediatezza successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo e nel cui ambito sarà concordato il termine di effettuazione dei licenziamenti, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 L. n. 236/1993, in deroga agli ordinari termini di legge - saranno correlate alla corresponsione di una somma complessiva composta da un incentivo all'esodo modulato in ragione della data dell'esodo e di un importo transattivo, nei limiti numerici degli esodi programmati.

Si allega, quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo, *sub* **Allegato 6**, lo schema transattivo e di incentivazione all'esodo Società ILVA, che le Parti firmatarie del presente Accordo dichiarano di condividere ed accettare.

Il lavoratore che abbia ricevuto una proposta di assunzione presso un'Affiliata potrà accedere - fino al momento in cui non sia perfezionata l'assunzione presso l'Affiliata - all'incentivo all'esodo di cui sopra, fatto comunque salvo quanto sopra previsto. Nel caso in cui il lavoratore manifesti la propria intenzione di accedere al piano di esodo, la proposta di assunzione presso l'Affiliata diverrà definitivamente inefficace, ed il verbale di conciliazione di cui al punto 4. che segue conterrà, tra l'altro, la specifica rinuncia del

STRETTAMENTE RISERVATA E CONFIDENZIALE**Bozza di lavoro**

lavoratore alla proposta di assunzione ricevuta e ai relativi effetti.

3. *Disposizioni per Genova – Cornigliano – [•]*

4. L'accesso a quanto previsto ai punti 2. (*Opportunità e misure messe in campo dalle Società ILVA*) e 3. (*Disposizioni per Genova – Cornigliano*) che precedono avverrà condizionatamente alla sottoscrizione di verbale di conciliazione dismissivo di ogni rivendicazione azionabile in relazione ai rapporti di lavoro intercorsi e/o di nuova costituzione, ex art. 2113, comma 4, Cod. Civ. e art. 411 Cod. Proc. Civ., da parte dei relativi lavoratori, assistiti dalle OO.SS. firmatarie del presente Accordo, nella sede che sarà scelta congiuntamente dalle Parti, secondo i modelli allegati al presente Accordo come da **Allegati 7 e 8**.

5. Per quanto riguarda gli Altri Lavoratori che (x) non abbiano ricevuto una proposta di assunzione presso le Affiliate e (y) siano rimasti alle dipendenze delle Società ILVA:

- i. i medesimi potranno essere impiegati nelle attività esecutive e di vigilanza funzionali all'attuazione del piano di tutela ambientale e sanitaria approvato con D.P.C.M. del 14 marzo 2014, anche ai sensi di quanto disposto dal D.L. 191/2015, nonché in ulteriori interventi di bonifica, decontaminazione e risanamento ambientale ovvero in attività di sostegno assistenziale e sociale alla comunità che i Commissari Straordinari potranno individuare e realizzare, anche mediante attività formative, allo scopo di favorirne il reinserimento nell'ambito del ciclo produttivo;
- ii. ove non impiegati nelle attività anzidette o nelle altre attività funzionali al perseguimento degli obiettivi del Gruppo ILVA in AS, potranno continuare a beneficiare della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria la cui durata, per effetto del disposto dell'art. 7, comma 10-ter, del D.L. 148/1993, è equiparata al termine previsto per l'attività dei Commissari Straordinari.

IV. CESSAZIONE DELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA DA PARTE DELLE SOCIETÀ ILVA

1. Qualora - al momento dell'emissione del decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa delle Società ILVA (la "**Cessazione dell'Amministrazione Straordinaria**") - vi fossero ancora dei lavoratori alle dipendenze delle Società ILVA, AM InvestCo formulerà ovvero farà sì che le Affiliate formulino - alla Cessazione dell'Amministrazione Straordinaria e in ogni caso non prima del 23 agosto 2023 - una proposta di assunzione ai termini e condizioni di cui al presente Accordo (**"Impegno"**), a ciascun lavoratore che: (x) non abbia beneficiato di altre misure o opportunità previste dal presente Accordo; e (y) non abbia già ricevuto una proposta di assunzione presso un'Affiliata; e (z) sia stato continuativamente alle dipendenze delle Società ILVA dalla data di sottoscrizione del Contratto fino alla Cessazione dell'Amministrazione Straordinaria (i "**Dipendenti In Organico AS**").

2. Le OO.SS. firmatarie il presente Accordo riconoscono la rilevanza dell'impegno assunto da AM InvestCo e, a tale riguardo, considerati anche la maggiore occupazione conseguibile e la comune finalità di preservare la competitività dei complessi aziendali, si impegnano a raggiungere in buona fede con AM InvestCo e/o le Affiliate, a fronte della assunzione dei Dipendenti In Organico AS, specifiche intese, comprese riduzioni dell'orario di lavoro, che consentano di assicurare costi del lavoro invariati. A tale riguardo, le Parti valuteranno le opportunità offerte dalla legislazione vigente al fine di minimizzare l'impatto delle suddette intese sui lavoratori.

V. MONITORAGGIO DELLO STATO DEL PRESENTE ACCORDO

Le Parti si impegnano a monitorare, con verifiche semestrali, lo stato di attuazione del presente Accordo **[Nota: Da completare/espandere]**.

[FIRME]

BOZZA 05.09.2018

STRETTAMENTE RISERVATA E CONFIDENZIALE

Bozza di lavoro

ALLEGATO 1

Modello proposta di assunzione

[_____]

STRETTAMENTE RISERVATA E CONFIDENZIALEBozza di lavoroALLEGATO 2

<u>Arcelormittal Italia</u> <u>S.p.A.</u>	Dirigenti	Quadri	Impiegati	Operai	TOTALE
Taranto					
Genova					
Novi Ligure					
Legnaro					
Marghera					
Milano					
Paderno					
Racconigi					
<u>TOTALE</u>					

<u>Arcelormittal Italy</u> <u>Tubular S.r.l.</u>	Dirigenti	Quadri	Impiegati	Operai	TOTALE

<u>Arcelormittal Italy</u> <u>Energy S.r.l.</u>	Dirigenti	Quadri	Impiegati	Operai	TOTALE

<u>Arcelormittal Italy</u> <u>Maritime Services S.r.l.</u>	Dirigenti	Quadri	Impiegati	Operai	Personale marittimo	TOTALE

ALLEGATO 3

Processo di selezione



STRETTAMENTE RISERVATA E CONFIDENZIALE

Bozza di lavoro

ALLEGATO 4

Modello verbale di conciliazione applicabile ai lavoratori assunti da AM InvestCo/Affiliate

[_____]

ALLEGATO 5**Trattamento economico****A.**

1. paga base CCNL di riferimento;

e, quali condizioni di miglior favore:

2. importo a titolo di scatti di anzianità ai sensi dell'art. 2 che precede;

3. nuovo superminimo individuale non assorbibile (risultante dalla sommatoria di attuali (i) superminimo non assorbibile; (ii) emolumento siderurgico; (iii) indennità di mensa).

Pertanto, ogni Dipendente riceverà un trattamento economico fisso equivalente a quello identificato nella cd. "prima riga" dell'attuale cedolino Società ILVA al momento della sottoscrizione dell'Accordo.

B.

Per quanto riguarda il Premio, come definito *sub* § II.B.4, troverà applicazione quanto segue:

[_____] **[seguirà schema]**

C.

Per quanto riguarda il Premio di Risultato ("PdR"), si rinvia a quanto convenuto *sub* § II.B.5.

D.

Saranno riconosciuti, limitatamente al periodo decorrente dalla data di efficacia del Contratto al 31 dicembre 2019, i trattamenti economici e normativi derivanti dalla contrattazione collettiva aziendale vigente presso le Società ILVA alla data di sottoscrizione del presente Accordo, ad esclusione di quanto previsto ai punti B. e C. che precedono.

ALLEGATO 6

Schema Transattivo e di Incentivazione all'esodo Società ILVA

[_____]

ALLEGATO 7

Modello Verbale di Conciliazione per Esodi Incentivati

[_____]

ALLEGATO 8

Modello Verbale di Conciliazione per lavoratori assunti da Società per Cornigliano

[_____]

STRETTAMENTE RISERVATA E CONFIDENZIALE

Bozza di lavoro

ADDENDUM

[Impegni delle istituzioni; paragrafo da integrare con impegni di MISE, Ministero del Lavoro, Società per Cornigliano, etc.]

Full detail (no formulas)

1. Main Flat Tubes Industrial Scope

1. Tarento
2. Genova
3. Novi

2. Main Scope Rest

4. Patrica
5. Legnaro
6. Marghera
7. Milano
8. Paderno
9. Racconigi

3. Subsidiaries

A. ILVA SERVIZI MARITTIMI S.P.A.
B. ILVA SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA GENOVA
Z. ISM embarked
C. ILVAFORM S.P.A.
D. SOCOVA
E. TARANTO ENERGIA SRL
F. TILLET

Total

w/o France

Sept 5 With dirigenti	Sept 5 w/o dirigenti
9.495	9.470
7.870	7.850
975	970
650	650
460	440
30	30
45	45
200	180
40	40
145	145
345	345
20	20
0	0
190	190
35	35
100	100
10.300	10.255

PERSONALE DIRETTO			
	importi annuali		
livello	PRE	PRO	PREMIO PRODUZIONE
1	230,55	192,12	723,04
2	262,98	219,18	723,04
3	285,91	238,40	723,04
3S	285,91	238,40	723,04
4	306,78	255,54	723,04
5	345,82	288,18	723,04
5S	373,50	311,32	723,04
6	415,02	345,82	723,04
7	461,09	384,24	723,04
8Q	461,09	384,24	723,04

PERSONALE INDIRETTO			
	importi annuali		
livello	PRE	PRO al 60%	PREMIO PRODUZIONE
1	230,55	115,27	723,04
2	262,98	131,51	723,04
3	285,91	143,04	723,04
3S	285,91	143,04	723,04
4	306,78	153,32	723,04
5	345,82	172,91	723,04
5S	373,50	186,79	723,04
6	415,02	207,49	723,04
7	461,09	230,54	723,04
8Q	461,09	230,54	723,04